

CITTA DI TORTOLI'

PROVINCIA DELL' OGLIASTRA



AREA VIGILANZA

PROT. N. 6453 DEL 26/03/2010

CIG N. 0459456315

**AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE , MANUTENZIONE E GESTIONE
DELLA SEGNALETICA PUBBLICITARIA DI INDICAZIONE PRIVATA E DI N. 15 MODULI PUBBLICITARI
NEL TERRITORIO COMUNALE A SEGUITO DI REDAZIONE DI PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI**

CAPITOLATO SPECIALE

1. CONTENUTO GENERALE DELLA CONCESSIONE

Il presente capitolato si riferisce alla gara indetta con procedura aperta per l'affidamento della concessione, per la durata di anni nove, con possibilità di rinnovo per altri tre, del servizio di installazione e gestione degli impianti pubblicitari sotto specificati, da collocare e collocati nel Comune di Tortolì, su aree di proprietà comunale e di n. 15 nuovi moduli pubblicitari, a seguito di redazione (a carico della ditta concessionaria) e approvazione del Piano Generale sugli Impianti Pubblicitari di cui all'art. 3 del D.lgs. 13/11/1993 n. 507. Sono compresi nell'appalto i lavori di installazione dei predetti impianti pubblicitari, l'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi, nonché ogni altro intervento accessorio connesso alle citate operazioni di installazione e meglio specificato di seguito. È altresì compreso nell'appalto l'onere relativo alla rimozione degli impianti pubblicitari non previamente autorizzati od installati violando il regolamento comunale per la disciplina della pubblicità. Gli impianti oggetto della presente gara sono i seguenti:

- N. 43 nuovi impianti per installazione di n. 6 preinsegne pubblicitarie di dimensioni 125 X 25 cm (come rappresentati nel fascicolo fotografico allegato al presente disciplinare per un totale di mq. 80);
- N. 24 impianti già collocati per preinsegne pubblicitarie di dimensioni 125X25 cm (come rappresentati nel fascicolo fotografico allegato al presente disciplinare per un totale di mq. 45);
- N. 15 nuovi moduli pubblicitari dimensioni 140X200 cm che dovranno essere inseriti nel Piano Generale degli Impianti e successivamente approvati per un totale di mq.42;

La ditta concessionaria, come controprestazione per lo sfruttamento degli impianti pubblicitari, dovrà provvedere ad elaborare a sue cure e spese il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari , recependo le

eventuali proposte che l'Amministrazione Comunale potrebbe suggerire anche per il tramite dell'Ufficio di P.M. e dovrà fornire almeno 110 tabelle segnaletiche di indicazione di siti di interesse pubblico.

2. ELABORAZIONE PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI E PROGETTO SEGNALETICA PUBBLICA

Il Piano generale degli impianti pubblicitari dovrà essere elaborato, a cura e spese della ditta aggiudicataria e concertato con l'Amministrazione Comunale. L'individuazione dei punti di installazione degli impianti dovrà essere effettuata in conformità alle disposizioni del Codice della Strada, del suo regolamento di attuazione e di ogni altra disposizione legislativa e/o regolamentare applicabile in materia. La ditta aggiudicataria, nell'elaborazione del piano, è tenuta a recepire tutte le proposte che l'Amministrazione Comunale, anche per tramite dei suoi Uffici, dovesse suggerire. Il piano dovrà essere redatto e consegnato all'Amministrazione Comunale entro 150 giorni, naturali e consecutivi, dalla data di stipula del contratto. I tempi di attuazione del piano dovranno essere fissati da un cronoprogramma che l'aggiudicatario avrà cura di redigere e che costituirà parte integrante e sostanziale del piano di localizzazione. Il Piano, una volta elaborato, dovrà, prima della sua esecuzione, essere approvato dall'Amministrazione Comunale. La non approvazione dello stesso, causata da previsioni del piano non concertate e/o non condivise dall'Amministrazione Comunale, costituisce causa di risoluzione del contratto di appalto. La proposta di Piano dovrà contenere :

- a) - la zonizzazione del territorio mediante la quale dovranno essere individuate aree omogenee, aventi caratteristiche simili di viabilità, architettoniche ed ambientali. La zonizzazione dovrà individuare anche le aree in cui poter applicare le deroghe al Nuovo Codice della Strada e dovrà consentire la stesura di un progetto di distribuzione degli impianti pubblicitari, definendone le precise collocazioni. A tal fine dovrà essere predisposta una planimetria complessiva del territorio comunale, in scala adeguata con evidenziate le varie aree;
- b) - le norme di attuazione del Piano dovranno definire le specifiche caratteristiche degli impianti pubblicitari (altezze, dimensioni, caratteristiche degli impianti) e la suddivisione per ogni singola zona;
- c) - un abaco distributivo mediante il quale si preveda la corretta distribuzione sul territorio di ogni forma pubblicitaria;
- d) - progetto di riordino della segnaletica di interesse pubblico mediante il quale si preveda la corretta distribuzione sul territorio delle tabelle segnaletiche offerte dalla ditta concessionaria;

3. FORNITURA E INSTALLAZIONE DI TABELLE SEGNALETICHE PUBBLICHE

La ditta aggiudicataria, dovrà offrire almeno 110 tabelle segnaletiche di indicazione pubblica comprensive di appositi impianti atti a contenerle, la cui ubicazione dovrà essere concordata con l'Area Vigilanza.

Le caratteristiche tecniche di tali installazioni dovranno essere quelle previste per gli altri impianti pubblicitari, così come previste dall'art. 3 del presente capitolato.

4. CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI IMPIANTI

Gli impianti pubblicitari dovranno avere caratteristiche estetiche di elevato pregio architettonico e compatibili con il contesto paesaggistico di riferimento. I materiali impiegati dovranno essere di ottima qualità e di elevata resistenza al deperimento. La struttura portante dovrà essere realizzata con l'impiego di materiali che abbiano standard qualitativi e proprietà meccaniche tali da assicurare adeguati livelli di sicurezza nei confronti delle sollecitazioni, sia statiche che dinamiche, cui potrebbero essere sottoposti.

Ciascun concorrente è tenuto a presentare in sede di offerta opportuni elaborati (piante e prospetti, adeguatamente quotati, che restituiscano con sufficiente chiarezza e per ogni zona in cui il territorio comunale è stato suddiviso dal P.G.I.P., la tipologia dei singoli impianti che si intendono installare e le relative dimensioni. Dovranno, inoltre, essere allegati dei depliant a colori o altro tipo di supporto illustrativo che rendano compiutamente distinguibili le caratteristiche estetiche degli impianti medesimi. Dovrà essere fornita, per ciascuna tipologia di impianto, una scheda dalla quale si rilevino le relative caratteristiche tecniche, ivi comprese quelle afferenti ai materiali di cui sono costituiti i manufatti.

5. DURATA E SCADENZA DEL CONTRATTO

Il contratto di concessione ha durata di nove anni a decorrere dalla data di stipulazione dello stesso. Il contratto può essere rinnovato, su proposta di una delle parti da formularsi per iscritto, a mezzo di racc. a.r. almeno 3 mesi prima della scadenza. Il rinnovo non potrà avere una durata superiore a 3 anni e potrà essere concesso alle medesime condizioni del contratto originario, fatte salve eventuali norme emanate in materia. L'Amministrazione rimane libera di valutare, a suo insindacabile giudizio, la sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse per la prosecuzione del contratto.

6. TEMPI DI ESECUZIONE

L'installazione ed il collaudo degli impianti pubblicitari dovranno avvenire entro e non oltre 12 mesi dall'approvazione del Piano degli impianti di cui al precedente art. 2. La mancata realizzazione dell'80% degli impianti entro la data sopra indicata costituisce inadempimento grave e comporta la risoluzione di diritto del contratto, oltre al risarcimento del danno, da quantificarsi sulla base degli introiti mancati fino alla completa definizione delle procedure amministrative per il successivo affidamento del servizio.

7. IMPOSTE SULLA PUBBLICITA' E TASSA OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

L'aggiudicatario, in qualità di soggetto passivo di cui all'art. 6 del D.Lg. 507/93 dovrà corrispondere l'imposta sulla pubblicità nei modi e nei termini previsti dal medesimo Decreto Legislativo e dal Regolamento Comunale per la disciplina del canone sulle iniziative pubblicitarie approvato con la Deliberazione di C.C. 74 del 27/11/2009.

L'aggiudicatario dovrà corrispondere, ai sensi dell'art. 9, comma 7 del D.lg. 507/93, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Le somme percepite dagli utenti e relative alle voci di cui sopra dovranno essere versate, con cadenza trimestrale, all'Amministrazione ed inoltre dovrà essere trasmessa trimestralmente una relazione tesa ad identificare il numero e la dislocazione degli impianti a cui fanno riferimento gli importi

corrisposti. Il ritardo nei pagamenti sarà sanzionato con l'applicazione di una mora pari agli interessi legali maturati tra la data prevista per il versamento e quella di effettivo pagamento, fatti salvi, ovviamente, i maggiori danni che l'Amministrazione avrà cura di dimostrare.

8. GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA

L'affidatario del servizio, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per la durata di validità della concessione, è tenuto a prestare prima della stipulazione del contratto, una cauzione pari a €5.000,00. La garanzia che potrà essere prestata a mezzo di polizza fidejussoria o fidejussione bancaria dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché la sua operatività entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La Stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione definitiva:

- per le spese degli interventi da eseguirsi d'ufficio;
- per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle operazioni oggetto d'appalto, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno del concessionario;
- per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal concessionario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere;
- per qualunque violazione delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del contratto di concessione che comporti per il Comune un impegno finanziario.

L'incameramento della cauzione avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante, senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto del concessionario di proporre azione innanzi l'Autorità Giudiziaria ordinaria.

La cauzione deve essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, essa sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante.

9. OBBLIGO DI MANUTENZIONE

Per tutta la durata della concessione l'aggiudicatario dovrà garantire a sue spese, l'integrità ed il perfetto stato di conservazione di ciascun manufatto, sia sotto il profilo statico che funzionale ed estetico. L'aggiudicatario ha altresì l'obbligo di provvedere, a proprie cure e spese, alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dovranno essere regolari e sistematici al fine di mantenere inalterata la funzionalità degli impianti ed il loro decoro. L'aggiudicatario è tenuto a sostituire, qualunque ne sia la causa, tutte le parti degli impianti usurate, deteriorate o danneggiate e non riparabili, anche per fatti accidentali, imputabili a terzi o a causa di forza maggiore. Ove gli interventi di manutenzione o riparazione non fossero possibili, l'aggiudicatario è tenuto a fornire un impianto identico a quello rimosso. Laddove la tipologia di impianti da rimuovere non fosse più in produzione, la ditta aggiudicataria dovrà

concordare con il Comune la nuova tipologia da installare, che dovrà comunque possedere caratteristiche tecniche ed architettoniche dello stesso livello qualitativo dei precedenti. Al fine di assicurare che gli impianti conservino, permanentemente, un aspetto estetico gradevole, l'aggiudicatario è tenuto, inoltre, ad effettuare la copertura delle insegne deteriorate con altre. I competenti Uffici Comunali che accertino, motu proprio, il cattivo stato di conservazione degli impianti, conservano la facoltà di ordinare l'esecuzione di ogni intervento ritenuto idoneo a ripristinare l'originario livello di decoro e/o funzionalità degli stessi. Detti interventi dovranno essere eseguiti a cura e spese dell'aggiudicatario entro sette giorni se riferiti ad elementi di carattere estetico ed entro ventiquattro ore se riferiti ad elementi di sicurezza e stabilità. Per ogni giorno di ritardo sarà applicata una sanzione pari a € 100,00, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. In caso di accertata inerzia della ditta aggiudicataria rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, il Comune si riserva la possibilità di intervenire direttamente, addebitando il costo della prestazione alla medesima ditta aggiudicataria. Per il recupero delle somme anticipate il Comune avrà facoltà di rivalersi sulla fidejussione prestata a titolo di deposito cauzionale.

10. COLLAUDO STATICO

La ditta aggiudicataria è tenuta ad esibire al competente ufficio comunale, preliminarmente alle operazioni di installazione, idonea certificazione comprovante l'idoneità statica degli impianti e la loro conformità alle disposizioni sulla prevenzione degli incendi e degli infortuni. Ad installazione avvenuta, e comunque non oltre il trentesimo giorno dal termine entro cui il Piano di Localizzazione deve trovare compiuta attuazione, la ditta aggiudicataria dovrà fornire al Comune il certificato di collaudo degli impianti dichiarativo dell'idoneità degli stessi sotto il profilo della staticità, della prevenzione degli incendi e degli infortuni. Il certificato di collaudo deve essere rilasciato da tecnico abilitato.

11. RIMOZIONE IMPIANTI ABUSIVI

L'aggiudicatario, previa adozione di apposito provvedimento da parte dell'Autorità Amministrativa, in caso di accertata inerzia del proprietario o di chiunque ne abbia la disponibilità, a proprie cure, dovrà provvedere alla rimozione degli impianti pubblicitari abusivi o non conformi alle norme del P.G.I.P. La ditta dovrà provvedere a denunciare al Comando della Polizia Municipale ogni forma di abusivismo, affinché si adottino i conseguenti provvedimenti. La ditta aggiudicataria provvederà, inoltre, a denunciare alla stazione appaltante ogni forma di abusivismo, affinché la stessa adotti i provvedimenti di cui all'art. 24 del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507. La ditta aggiudicataria, ove non intervenga il responsabile dell'abuso, provvederà direttamente, dietro espresso provvedimento dell'Autorità competente e con spese a carico del soggetto in capo al quale la violazione è imputabile, alla rimozione degli impianti pubblicitari abusivi ai sensi e per gli effetti di cui al sopra citato articolo 24 D. Lgs. 507/93 e delle vigenti norme regolamentari.

12. VARIAZIONE IN AUMENTO DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

L'Amministrazione, in seguito all'approvazione P.G.I.P., può disporre variazioni in aumento della consistenza degli impianti individuati in sede di gara. L'Amministrazione è tenuta ad affidare, sino alla scadenza della concessione, la gestione degli ulteriori impianti pubblicitari all'aggiudicatario della gara in questione; la maggiore consistenza degli impianti pubblicitari comporterà, in proporzione, un aumento di tabelle segnaletiche di indicazione pubblica da installare a cura del concessionario e /o la fornitura di complementi d'arredo urbano e /o giochi per bambini, sulla base della stima compiuta dall'Amministrazione da effettuarsi tenendo conto dell'aumento di superficie espositiva. L'aggiudicatario potrà, a suo insindacabile giudizio, rinunciare alla gestione degli ulteriori impianti. In questo caso l'Amministrazione potrà mettere in gara gli impianti aggiuntivi.

13. CONTROLLI

L'Amministrazione si riserva l'ampia ed insindacabile facoltà di controllare l'esatta osservanza, da parte dello stesso aggiudicatario, delle disposizioni contenute nel presente capitolato.

Il concessionario, previa intimazione scritta, dovrà adempiere nei modi e nei tempi indicati a tutte le prescrizioni impartite dal Comune. Nel caso in cui il concessionario non provveda nel termine predetto sarà applicata una penale di Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo, salvo il risarcimento del maggior danno e le più gravi conseguenze, ivi inclusa la rescissione del contratto.

14. SPOSTAMENTO DEGLI IMPIANTI GIA' INSTALLATI

L'Amministrazione può disporre di propria iniziativa o su istanza del concessionario, in qualsiasi momento ed a proprio insindacabile giudizio, il trasferimento di uno o più impianti pubblicitari in altra area comunale appositamente individuata. Il concessionario dovrà provvedere a tale trasferimento a proprie cure e spese entro 45 giorni. Nel caso in cui il concessionario non provveda nel termine predetto, sarà applicata una penale di € 100 per ogni giorno di ritardo, salvo il risarcimento del maggior danno. Il Comune potrà in ogni caso provvedere d'ufficio, con recupero delle spese sostenute sulla cauzione depositata.

15. PROPRIETA' DEGLI IMPIANTI INSTALLATI

Il Piano Generale degli impianti, le tabelle segnaletiche per l'indicazione di siti di interesse pubblico contenute nei portali, diventeranno di proprietà comunale appena redatto il verbale di regolare esecuzione dei lavori. Per quanto concerne gli altri impianti pubblicitari, l'aggiudicatario, al termine della concessione dovrà rimuovere gli stessi impianti o cederli, dietro congruo compenso da determinarsi sulla base dell'investimento iniziale e del deprezzamento subito dagli impianti per effetto dell'uso, nello stato di fatto in cui si trovano, alla ditta subentrante nella concessione o allo stesso Comune, qualora, chi vi abbia interesse (concessionario o comune) manifestasse, entro il termine di scadenza della concessione, l'intenzione di acquisirli.

16. RESPONSABILITA' CIVILE E PENALE DELL'AGGIUDICATARIO

Per tutta la durata della concessione la ditta aggiudicataria è responsabile per qualsiasi danno causato a cose e/o persone nel corso delle operazioni di installazione degli impianti, degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché per effetto dell'uso degli impianti pubblicitari. Sono fatte salve le responsabilità per danni a cose e/o persone dovute ad eventi non imputabili, per nessuna ragione, alla ditta concessionaria. Il concessionario, per tutta la durata della concessione e nel pieno rispetto delle vigenti normative, dovrà controllare a prescindere da analoghi adempimenti eseguiti o meno dalle competenti autorità, che tutte le postazioni siano in regola con le vigenti disposizioni di legge, mantenerne costantemente l'efficienza e dovrà adoperarsi per sanare immediatamente qualsiasi inconveniente o deficienza ai fini della prevenzione infortuni e in conseguenza di ogni altra prestazione imposta.

Sarà obbligo del concessionario adottare, durante l'esecuzione delle operazioni di cui al presente capitolato, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita degli operatori e rimane stabilito che assumerà ogni più ampia responsabilità sia civile che penale nel caso di infortuni, della quale responsabilità si intende quindi sollevato il Comune e il personale preposto al controllo. La ditta concessionaria stipulerà, a garanzia delle responsabilità di cui al presente articolo, una polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi, comprensiva dell'estensione di danni da incendio, con un massimale per sinistro non inferiore a € 500.000,00 ed una validità non inferiore alla durata della concessione. Copia di tale polizza dovrà essere consegnata alla Stazione appaltante per la stipula del contratto.

Qualora l'entità dei danni a cose o/a persone, imputabili a qualsiasi titolo alla ditta concessionaria, sia superiore ai suddetti massimali, la medesima ditta è tenuta a rifondere gli aventi diritto della differenza tra quanto effettivamente loro dovuto e l'indennizzo corrisposto dall'impresa assicuratrice.

17. ATTIVITA' PUBBLICITARIA

L'aggiudicatario si impegna ad effettuare, per l'intero periodo contrattuale, il servizio di affissione di pubblicità negli impianti dati in concessione, sollevando il Comune da qualsiasi responsabilità civile e penale che dovesse derivare dall'attività oggetto della presente concessione.

18. CESSIONE DEL CONTRATTO

Il contratto, a pena di nullità, non può essere ceduto nemmeno parzialmente. All'aggiudicatario è fatto divieto di concedere in subappalto anche una sola delle prestazioni di cui al presente capitolato. La violazione del divieto di cui sopra costituisce motivo di risoluzione del contratto e fa sorgere il diritto per l'Amministrazione Comunale ad effettuare l'esecuzione in danno, con incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento di ogni conseguente maggior danno.

19. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Stazione appaltante è in diritto di decretare la risoluzione del contratto, con le modalità di cui di seguito indicate, quando il concessionario si rende colpevole di frode e di inadempienze gravi tali da compromettere

la buona riuscita delle operazioni di cui al presente capitolato d'appalto, sempre che non sia prevista clausola risolutiva espressa.

Sono da considerarsi inadempienze certamente gravi il mancato rispetto dei termini per l'elaborazione del piano di localizzazione e della sua attuazione. La risoluzione dovrà essere proceduta da formale messa in mora e comporterà per il concessionario l'accollo di tutte le spese necessarie per il successivo appalto, dell'eventuale maggiore onere per la successiva offerta e delle eventuali spese sostenute per l'esecuzione d'ufficio in surroga alla ditta inadempiente.

La stazione appaltante può risolvere il contratto, con le modalità di cui sopra, anche quando la ditta aggiudicataria, per divergenze sulla condotta tecnica delle operazioni oggetto del presente capitolato, per la presenza di contestazioni o per qualsiasi altra ragione, sospenda lo svolgimento anche di una sola delle prestazioni di cui al presente capitolato.

Le condizioni contrattuali saranno rivedibili dall'Amministrazione Comunale, in qualsiasi momento per documentate ragioni di pubblico interesse o sopraggiunte normative, fermo restando l'impegno di prendere accordi con la ditta concessionaria, accordandole un congruo periodo di tempo, prima di procedere ad eventuali revisioni, affinché vengano salvaguardati gli impegni assunti dalla ditta concessionaria verso quei soggetti in favore dei quali la pubblicità è in corso di effettuazione o è da effettuarsi. E' fatto salvo, comunque, il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario dell'investimento sostenuto dalla ditta aggiudicataria in esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

20. TASSE, IMPOSTE E PENALI

Le spese relative alla stipula del contratto di concessione, comprese quelle di bollo e registrazione, nonché ogni onere fiscale presente o futuro ad esso collegato, saranno a completo carico della ditta concessionaria. Per ogni inadempienza contrattuale, diversa da quelle per le quali i precedenti articoli già indicano la misura e le modalità di irrogazione delle sanzioni, il Comune applicherà una penale commisurata alla gravità dell'inadempienza stessa. Alla quantificazione della penale provvederà il personale appartenente all'Area di Vigilanza del Comune. L'inadempienza dovrà essere preceduta da formale contestazione alla quale il concessionario avrà facoltà di presentare controdeduzioni entro quindici giorni dalla notifica della contestazione stessa, da inviarsi tramite raccomandata AR. Le eventuali giustificazioni del concessionario saranno oggetto di esame da parte del competente Ufficio Comunale che deciderà, a suo insindacabile giudizio, l'eventuale applicazione delle penalità.

L'ammontare delle sanzioni dovrà essere corrisposto dal concessionario al Comune entro 30 giorni dalla notifica dell'ammontare delle sanzioni decise in via definitiva dal competente Ufficio Comunale.

In caso di recidiva le sanzioni saranno raddoppiate.

21. RINVIO ALLA NORMATIVA VIGENTE

Per tutto quanto non specificato nel presente capitolato si fa espresso rinvio alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia di pubbliche forniture e servizi e ad ogni altra norma, anche di carattere civile e penale, applicabile alla fattispecie contrattuale.

22. ELEZIONE DI DOMICILIO E FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra il concessionario e l'Amministrazione comunale in ordine alle pattuizioni contrattuali e alle disposizioni del presente capitolato il foro competente che le parti potranno adire è quello di Lanusei. A tutti gli effetti del contratto l'aggiudicatario dovrà eleggere domicilio nel Comune di Tortoli'.